**D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301 (1).**
*Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione
antitetanica obbligatoria.*

1. Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, numero 292
sono considerati:
a) Lavoratori - i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti, che svolgono un'attività
lavorativa tra quelle previste dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292;
b) Nuove leve di lavoro - i lavoratori, anche non subordinati, che hanno compiuto i dodici anni di
età, se addetti all'agricoltura, ed i lavoratori che hanno compiuto l'età minima di ammissione al lavoro
prevista dalle disposizioni di legge in vigore, se addetti agli altri settori economici;
c) Enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie - per i vaccinandi di cui alla lettera a) del primo
comma dell'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292; l'I.N.A.I.L. per i lavoratori assicurati contro gli
infortuni sul lavoro, e gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia per i rimanenti lavoratori.

2. Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica
e le rivaccinazioni periodiche.
La vaccinazione antitetanica è praticata mediante somministrazioni o di anatossina tetanica ad
assorbimento ritardato (assorbita ad idrato o fosfato di alluminio) ovvero di anatossina tetanica fluida,
per iniezioni.
Con l'anatossina adsorbita si praticano tre iniezioni, di cui le prime due con l'intervallo di 4-6 settimane
e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Con l'anatossina fluida si praticano quattro iniezioni di
cui le prime tre con l'intervallo di 3-4 settimane e la quarta a distanza di un anno dalla terza.
Le rivaccinazioni sono praticate mediante una iniezione di una delle anatossine, di cui ai commi
precedenti e preferibilmente di anatossina fluida, a distanza di non più di quattro anni dalla
vaccinazione e successivamente ad intervalli, non superiori a quattro anni, in tutte le età.
La rivaccinazione, inoltre, deve essere praticata nei confronti degli stessi soggetti, in occasione di
ferite comunque contratte.

3. Gli enti che gestiscono l'assicurazione generale malattie, di cui alla lettera c) del precedente art. 1,
a misura che tra i propri assistiti vengano a trovarsi nuove leve del lavoro, delle categorie elencate
all'art. 1 della legge, provvederanno sollecitamente ad inviare loro l'invito a sottoporsi alla vaccinazione
antitetanica. Provvederanno altresì all'invio degli inviti alla rivaccinazione alla scadenza di ogni
quadriennio.
Gli enti indicati nel comma precedente cureranno che la vaccinazione venga eseguita in ogni Comune
o presso le proprie sedi ovvero presso i medici fiduciari: potranno anche prendere accordi con le
Amministrazioni comunali, affinché la vaccinazione venga effettuata presso gli ambulatori, nei quali si
eseguono le visite previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112.
Gli assistiti, assicurati contro gli infortuni sul lavoro, saranno indirizzati dagli enti indicati nel primo
comma, all'I.N.A.I.L., che provvederà alla vaccinazione ed alle rivaccinazioni.

4. Gli sportivi, all'atto della affiliazione o iscrizione alle società o associazioni sportive aderenti alle
Federazioni sportive del C.O.N.I., debbono presentare un certificato, rilasciato dal sanitario che ha
effettuato la vaccinazione, che comprovi l'avvenuta vaccinazione antitetanica.
L'affiliazione o l'iscrizione non potrà essere mantenuta se l'affiliato o l'iscritto non si sottoporrà alle
rivaccinazioni quadriennali.
Per gli sportivi sono tenuti alle vaccinazioni e rivaccinazioni gli enti gestori per l'assicurazione
generale di malattia presso i quali essi sono eventualmente iscritti quali lavoratori, ovvero i Comuni,
che sono eventualmente obbligati alla assistenza sanitaria a loro favore. In mancanza, la vaccinazione
deve essere effettuata dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, o da un medico militare, a
spese dell'interessato.

5. Gli enti incaricati di eseguire le vaccinazioni antitetaniche sono tenuti ad annotare in appositi
registri o schedari, le vaccinazioni eseguite, a darne regolare comunicazione all'ufficiale sanitario
locale ed a farne annotazione sul libretto di lavoro, o altro documento di ammissione al lavoro.
Le società o associazioni sportive di cui all'articolo precedente, hanno l'obbligo di comunicare
all'ufficiale sanitario i nominativi dei nuovi iscritti, allegando in copia il certificato di subita vaccinazione
antitetanica.
I certificati di subita vaccinazione sono rilasciati gratuitamente dall'ufficiale sanitario.
Gli enti predetti si serviranno di stampati conformi ai modelli predisposti dal Ministero della sanità e si
atterranno alle istruzioni di carattere sanitario che lo stesso Ministero riterrà opportuno impartire.

6. I lavoratori dipendenti indicati nell'art. 1 hanno diritto ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla
vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative.
Le assenze dal lavoro da parte dei lavoratori, provocate da eventuali disturbi inerenti alla
vaccinazione, ricadono nella competenza dell'assicurazione malattie e sono indennizzati secondo i limiti
e le modalità vigenti in materia.

7. Il modello del libretto di lavoro attualmente in uso o dell'attestato del sindaco, previsto dalla del
lavoro e della previdenza sociale del 1° dicembre 1944, sarà modificato, riservando apposito spazio per
la registrazione delle iniezioni di anatossina tetanica, in luogo della annotazione della vaccinazione e
rivaccinazione antivaiolosa. Vi sarà inoltre riportato l'art. 1 della legge 5 marzo 1963, numero 292.
Analoghe modifiche ed aggiunte saranno apportate al libretto personale dei lavoratori dell'agricoltura
ed ai documenti di valutazione medico-sportiva.
In caso di infortunio sul lavoro o di ferite altrimenti contratte, i predetti libretti, attestati o documenti,
sui quali debbono essere registrate le vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite, debbono essere
consegnati al sanitario curante affinché questi possa avere completa conoscenza delle
somministrazioni di vaccino antitetanico, subìte in precedenza dall'infortunato.

8. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ai Comuni almeno il 90% del quantitativo di
vaccino antidifterico, di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891, mescolato ad anatossina
tetanica, in modo che la vaccinazione antitetanica possa di norma essere associata alla vaccinazione
antidifterica, obbligatoria ai sensi della predetta legge, salvo rifiuto da parte dell'esercente la patria
potestà o la tutela del vaccinando, che dovrà essere preventivamente informato dall'ufficiale sanitario
o dal medico vaccinatore.
In caso di vaccinazione associata, in tutte le iniezioni, di cui al secondo comma dell'art. 2, sarà
somministrato il predetto vaccino misto antitetanico e antidifterico.
Anche per le rivaccinazioni antidifteriche, ove prescritte, sarà impiegata la predetta miscela delle due
anatossine.
L'ufficiale sanitario, direttamente o tramite i medici scolastici, provvede ad effettuare gli inviti alle
persone indicate nel primo comma diretti a sollecitare le richieste di rivaccinazioni antitetaniche
quadriennali ai vaccinati nell'età infantile, fino al raggiungimento delle età indicate nella lettera b)
dell'art. 1.

Omissis

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1965, n. 302.